CITTA' DI CATANZARO

SETTORE GRANDI OPERE

Prot. n. 124606 **Catanzaro,** 01/12/2016

OGGETTO: **FAQ inerenti l'affidamento dei lavori di *"Riqualificazione dell'Area Magna Grecia in Catanzaro Lido per la realizzazione di un'area fieristica coperta".***
CUP D61E11000150001 – CIG 6829954058 – NUMERO GARA 6540457.

Le precisazioni ai quesiti sono state sintetizzate in modo da favorire una lettura e comprensione del contenuto.

QUESITO N. 10

La sottoscritta impresa vorrebbe partecipare alla presente procedura in A.T.I.:

- Impresa (A) in possesso di Cat. OG11 VIII e OG11 IV BIS (capogruppo);
- Impresa (B) in possesso di Cat. OS18A IV (mandante).

Si chiede pertanto, se la Cat. OS30 (scorporabile/subappaltabile) è considerata equipollente alla Cat. OG11 per importo adeguato? Inoltre, la Cat. OS33 non essendo SIOS (scorporabile/subappaltabile) è considerata interamente subappaltabile al 100% senza obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori già in fase di partecipazione alla presente procedura ma solo intenzione di subappaltare?

RISPOSTA AL QUESITO N. 10

L'ANAC con Determinazioni e pareri vari ha chiarito che il principio dell'assorbimento trova applicazione esclusivamente in riferimento alla Cat. OG11 nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche agli operatori economici qualificati in Cat. OG11, ciò in quanto, detta categoria generale, è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto, sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale.

Pertanto, il possesso della Cat. OG11 IV BIS consentirebbe di assorbire la OS30 pari ad € 359.932,44 in toto, fermo restando i limiti di quanto disciplinato dall'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 che si riporta nella versione integrale e letterale per comodità di lettura:

> Per la qualificazione nella categoria OG11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS28 e OS30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
> - ✓ Categoria OS3: 40 %;
> - ✓ Categoria OS28: 70 %;
> - ✓ Categoria OS 30: 70 %;
>
> L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori

relativi alla categoria OG11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG11:

- ✓ Categoria OS3: 10%;
- ✓ Categoria OS28: 25%;
- ✓ Categoria OS30: 25%.

La Cat. OS33 può essere subappaltata al 100%. Di fatto la S.A., per questa procedura di gara, ai fini della partecipazione dei concorrenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 105, del d.lgs. 50/2016, ritiene non applicabile l'obbligatorietà dell'indicazione del nominativo del subappaltatore (o terna), poiché tale obbligo di nomina ricorre per gli appalti sopra soglia, ma è facoltativo per i sotto soglia.

Il RUP
Funzionario Tecnico
Geom. Umberto Cosco